

---

## ***REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI***

---

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 13 settembre 2022

## Sommario

ART. 1 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA .....	3
ART. 2 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA.....	3
ART. 3 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE.....	4
ART. 4 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA .....	4
ART. 5 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA .....	4
ART 6. – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA .....	5
ART. 7 – REGISTRO DEI VERBALI DELL’ASSEMBLEA .....	5
ART.8 – INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE .....	5
ART. 9 – NORMA DI SALVAGUARDIA .....	6
ART. 10- ENTRATA IN VIGORE .....	6

## **ART. 1 – COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA**

1. L’Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti degli Enti Soci nella persona del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega, da parte del Sindaco, a tempo indeterminato, deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell’Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca che potrà avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione per iscritto al Presidente dell’Assemblea.
3. E’ altresì consentita la delega a tempo determinato per una singola riunione.
4. L’Assemblea dei Soci è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

## **ART. 2 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA**

1. L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti Soci ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell’attività dell’Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell’equilibrio economico.
2. L’Assemblea, nell’ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
  - a) elegge, nella prima seduta, il Presidente dell’Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti;
  - b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale;
  - c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
  - d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) stabilisce l’entità del rimborso spese per gli amministratori, le indennità per i revisori dei conti;
  - f) delibera in merito a modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo;
  - g) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di esercizio, il Budget annuale e pluriennale e le relative variazioni ed il Conto Consuntivo;
  - h) esprime l’ammissione di altri Enti all’Azienda Speciale Consortile;
  - i) istituisce la sede dell’Azienda Speciale Consortile;
  - j) delibera lo scioglimento dell’Azienda Speciale Consortile;
  - k) determina la quota di partecipazione al fondo di dotazione conseguente all’adesione di nuovi Enti;
  - l) approva il proprio Regolamento di funzionamento;
  - m) nomina, designa e revoca i rappresentanti dell’Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui esso partecipa;
  - n) delibera in merito agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d’urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del segretario addetto alla verbalizzazione. Gli atti di cui alla lettera f) e J) devono essere trasmessi agli Enti soci per la successiva approvazione da parte dei rispettivi organi competenti.

### **ART. 3 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE**

1. Gli enti Soci sono titolari di un voto valido per ogni comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione al fondo di dotazione.

### **ART. 4 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA**

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l’ordine del giorno.

2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell’Azienda Speciale Consortile.

3. L’Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante PEC da inviarsi ai componenti almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

4. L’Assemblea può inoltre riunirsi, in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno un quarto degli enti soci. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 3) sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 degli Enti soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/3 degli Enti soci.

6. Ciascun componente dispone di un voto per l’Ente rappresentato.

7. Le deliberazioni adottate in prima convocazione, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, sono validamente assunte se la proposta è accolta dalla maggioranza degli Enti soci. Le deliberazioni adottate in seconda convocazione sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei voti degli Enti presenti.

8. Nei casi di cui all’art. 2, comma 2) lettere a-b-c-g è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:

a) per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti soci;

b) la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà dei componenti presenti.

Nei casi di cui all’art. 2, comma 2) lettere f- h- J- k- n) è richiesta una maggioranza qualificata come di seguito indicato:

a) per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno i 2/3 degli Enti soci ;

b) la deliberazione è validamente assunta se ottiene il voto favorevole di oltre la metà degli enti aventi diritto.

9. Ai fini della maggioranza deliberativa non si computano gli astenuti.

10. Le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che si prendono a scrutinio segreto;

11. Alle sedute dell’Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, oltre all’addetto alla verbalizzazione (Segretario).

12. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Direttore addetto alla conformità della verbalizzazione e dal Presidente dell’Assemblea.

### **ART. 5 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA**

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea sono eletti con il voto favorevole di oltre la metà degli aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione con deliberazione a scrutinio segreto. Per l’elezione del Presidente e del Vice Presidente ciascun componente dell’Assemblea dispone di un voto individuale e può esprimere una sola preferenza per il Presidente e una per il Vice Presidente.

Ciascun componente dell'Assemblea può candidarsi alla carica di Presidente e Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta dopo il primo mandato.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati su mozione di sfiducia motivata, presentata dal almeno i due quinti dei rappresentanti degli Enti Soci e non può essere messa a votazione prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione. La delibera di revoca è adottata a maggioranza assoluta sia in prima che in seconda convocazione e ciascun componente dispone di un voto individuale.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede l'Assemblea ;
- Formula l'ordine del giorno;
- Sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- Adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché sino alla nomina del nuovo Presidente nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente stesso dalle sue funzioni.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice Presidente, questi vengono sostituiti dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

#### **ART 6. – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente mediante PEC da inviarsi ai componenti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda.

L'Assemblea può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta uno o più componenti che rappresentino almeno i due quinti dei partecipanti. In tal caso i termini di convocazione sono ridotti a tre giorni. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

#### **ART. 7 – REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

Viene istituito il registro dei verbali dell'Assemblea dei soci nel quale gli stessi una volta numerati vengono inseriti in ordine cronologico.

#### **ART.8 – INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE**

Ciascuno componente dell'Assemblea può presentare per iscritto al Presidente interrogazioni fino a ventiquattro ore prima della riunione.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda circa la veridicità di un fatto, se alcuna informazione giunta al CDA sia esatta e se il CDA intenda fare comunicazioni all'assemblea o abbia preso o stia per prendere provvedimento su un determinato oggetto. All'interrogazione può essere data risposta orale o scritta.

Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente. L'interpellanza consiste nella domanda su questioni che riguardano determinati aspetti dell'attività e della condotta Amministrativa del CDA.

In ciascuna adunanza non è possibile lo svolgimento di più di due interrogazioni e interpellanze presentate dallo stesso membro dell'Assemblea.

Qualora il proponente risulti assente alla seduta stabilita per la presentazione e discussione di un'interrogazione o interpellanza, si intende che il proponente vi abbia rinunciato.

Il CDA può dichiarare di differire la risposta indicando il motivo del differimento e precisare entro il termine di due mesi la nuova data.

Il Presidente dell'Assemblea può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici e strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.

#### **ART. 9 – NORMA DI SALVAGUARDIA**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto e alla normativa di riferimento vigente.

#### **ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE**

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.